ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/619/CEE CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 12

Condizioni per l'assunzione di obbligazioni in regime di libertà di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente

Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 4, devono preventivamente presentare all'ISVAP:

a) un certificato, rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attivita' assicurativa anche all'estero;

b) un certificato, rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorita' consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi;

c) una dichiarazione indicante la natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1, a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 intendano effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle indicate in detta dichiarazione devono darne comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' richiedere, non sistematicamente, alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzati nell'esercizio dell'attivita'. I contratti di cui al presente articolo possono anche essere stipulati in deroga alle disposizioni nazionali, salvo comunque il rispetto delle norme di ordine pubblico. (Direttiva n. 90/619, artt. 14, 17 e 19)

Versione in vigore dal 20 maggio 1993, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515
Titolo	III — Disposizioni applicabili alle imprese stabilite in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-515-1992/art-12-condizioni-per-l-assunzione-di-obbligazioni-in-regime-di-liberta-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it